



2025/1020

27.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1020 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2025

recante iscrizione dell'indicazione geografica «Pérail» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Pérail», presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Pérail» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.
- (4) Con lettera ricevuta il 22 dicembre 2023, le autorità francesi hanno informato la Commissione che la Fromagerie de la Lémanche, ubicata nella ZA du Haut Agenais - 47500 MONTAYRAL (n. SIRET 414 029 785 00022), all'esterno della zona geografica delimitata definita nel disciplinare, aveva commercializzato legalmente il prodotto recante la denominazione di vendita «Pérail», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, e che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.
- (5) Essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, che si applica alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è opportuno concedere un periodo transitorio di cinque anni per consentire all'impresa interessata di continuare a utilizzare la denominazione «Pérail».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Pérail» (IGP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>).

⁽³⁾ GU C, C/2025/634, 29.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/634/oj>.

Articolo 2

La Fromagerie de la Lémance è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pérail» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
